

Scheda informativa

Aprile 2023

Obblighi di notifica e di autorizzazione per l'impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto

La legislazione nel settore della medicina dei trapianti prevede diversi obblighi di notifica e di autorizzazione per le persone e le istituzioni che svolgono attività in questo campo. La presente scheda informativa funge da guida, ma non può sostituire lo studio della legge e delle relative ordinanze.

Obblighi di notifica e di autorizzazione

Gli obblighi di notifica e di autorizzazione sono statuiti per garantire un controllo efficiente e tutelare la popolazione da abusi. Gli obblighi di autorizzazione consentono di controllare che siano soddisfatti i requisiti tecnici e gestionali. Gli obblighi di notifica sono stati introdotti, ad esempio, per verificare la provenienza e il destino degli espianti e garantire la loro tracciabilità. Le notifiche inoltre permettono di avere uno sguardo d'insieme sullo sviluppo della domanda e dell'offerta in Svizzera e di fare confronti statistici con l'estero.

Alcune notifiche devono essere inviate in forma sintetizzata una volta all'anno all'UFSP. Altre invece concernono singoli eventi e devono essere inviate entro un termine prestabilito. Si tratta per esempio di notifiche grazie alle quali è possibile controllare in modo attendibile lo stato di salute dei donatori viventi dopo la donazione. La tabella nell'allegato 1 riporta un elenco dettagliato degli obblighi di notifica e di autorizzazione.

Attività soggette all'obbligo di autorizzazione o di notifica

La tabella nell'allegato 1 riporta nel dettaglio le attività che richiedono un'autorizzazione o che devono essere notificate. Per le diverse attività si applicano le seguenti basi giuridiche:

LTx RS 810.21 Legge sui trapianti

incluse le relative ordinanze di esecuzione, in particolare:

OTx RS 810.211 Ordinanza sui trapianti

OAO RS 810.212.4 Ordinanza sull'attribuzione di organi
OTXIV RS 810.212.3 Ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi

OXeno RS 810.213 Ordinanza sugli xenotrapianti

LRUm RS 810.30 Legge sulla ricerca umana

e le relative ordinanze di esecuzione in particolare:

OSRUm RS 810.305 Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche

LATer RS 812.21 Legge sugli agenti terapeutici e le relative ordinanze esecutive

Servizi che rilasciano autorizzazioni o ricevono notifiche

Il servizio a cui indirizzare le domande di autorizzazione o le notifiche dipende dal tipo di attività svolta. La tabella nell'allegato 1 elenca per ogni attività il corrispondente servizio a cui rivolgersi. Nel settore della medicina dei trapianti sono coinvolti i seguenti servizi:

- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): l'autorità competente per l'esecuzione della legge sui trapianti. Le domande di autorizzazione e le notifiche annuali possono essere inoltrate online nell'apposita pagina Internet www.gate.bag.admin.ch/artx
- Registro svizzero sulla salute dei donatori d'organo viventi (SOL-DHR/SNO): servizio dei controlli postdonazione dei donatori viventi di organi
- <u>Trasfusione CRS Svizzera SA</u>: servizio responsabile della tenuta del registro delle cellule staminali e dei controlli postdonazione dei donatori di cellule staminali del sangue allogene
- <u>Swissmedic</u> (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici): autorità competente per l'impiego di tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo e di espianti standardizzati
- swissethics Commissioni etiche svizzere per la ricerca sull'essere umano
- <u>Istituzione comune LAMal</u>: gestione del fondo per i controlli postdonazione
- <u>Swisstransplant</u>: servizio nazionale di attribuzione. Gestisce la lista d'attesa per gli organi ed è responsabile della loro attribuzione. Molte notifiche a Swisstransplant devono essere inviate tramite il software SOAS.
- KOFAM.ch: Portale dell'UFSP sulla ricerca sull'essere umano in Svizzera. Questo sito web
 contiene ampie informazioni di base sul disciplinamento della materia in Svizzera, accanto a
 vari strumenti per i ricercatori.
- <u>Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP)</u>: banca dati online della Confederazione, nella quale le sperimentazioni cliniche in Svizzera devono essere pubblicate.
- <u>International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)</u>: Registro primario riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel quale le sperimentazioni cliniche in Svizzera devono essere pubblicate.
- <u>Clinicaltrials.gov</u>: Registro della Biblioteca medica nazionale degli Stati Uniti d'America, nel quale le sperimentazioni cliniche in Svizzera devono essere pubblicate.

Ispezioni

Alla ricezione di una domanda di autorizzazione, l'UFSP di norma verifica, per mezzo di un'ispezione, se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono adempiute. In particolare sono controllati la garanzia della qualità e il rispetto degli obblighi di diligenza, che devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. Come aiuto all'esecuzione, l'UFSP offre istruzioni sulla garanzia della qualità e sugli obblighi di diligenza (art. 13 e 14 ordinanza sui trapianti). l'UFSP di regola delega il compito di eseguire le ispezioni a Swissmedic. In base ai risultati delle ispezioni, gli ispettori di *Swissmedic* emettono una raccomandazione destinata all'UFSP. A seconda del tipo di domanda, l'UFSP può rivolgersi anche a esperti indipendenti. La decisione in merito all'autorizzazione spetta all'UFSP.

L'UFSP può in ogni momento eseguire o dare l'incarico di eseguire altre ispezioni.

Inoltre, Swissmedic può eseguire ispezioni proprie per le attività che rientrano nel suo ambito di competenza (p. es. espianti standardizzati e tessuti o cellule autologhi).

Sperimentazioni cliniche

Le sperimentazioni cliniche di trapianti soggiacciono a un rigido disciplinamento. La scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimentazioni cliniche di trapianti» informa in modo dettagliato sugli obblighi di autorizzazione per i vari richiedenti e sulle notifiche che devono inviare (scaricabile sotto: www.bag.admin.ch/notifica-autorizzazione-tx).

Tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo ed espianti standardizzati

L'impiego di tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo è disciplinato dalla legge sui trapianti e dalla legge sulla ricerca umana. L'impiego di espianti standardizzati (→Definizioni) è disciplinato dalla legge sui trapianti, dalla legge sugli agenti terapeutici e dalla legge sulla ricerca umana. Inoltre si applicano le relative ordinanze di esecuzione.

Swissmedic è competente per la sorveglianza sulle attività con espianti standardizzati (art. 49a ordinanza sui trapianti). Controlla nell'ambito di un'ispezione che le prescrizioni giuridiche siano rispettate. Chi intende preparare(-) Definizioni), consegnare, conservare, importare o esportare tessuti o cellule

destinati a un trapianto autologo deve preventivamente notificare queste attività all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (art. 15*d* ordinanza sui trapianti).

Definizioni

- **Cellule vive:** sono vive le cellule che dimostrano un proprio metabolismo, indipendentemente dal fatto che siano ancora in grado di dividersi o no.
- Espianti standardizzati: i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine umana, laddove questi organi, tessuti o cellule sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante, oppure non sono destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore. Inoltre includono i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine animale (definizione di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c OTx). All'impiego di espianti standardizzati sono applicabili per analogia, oltre alle disposizioni della legge sui trapianti, diversi articoli della legge sugli agenti terapeutici (art. 49 legge sui trapianti). L'autorità competente per l'impiego di espianti standardizzati è Swissmedic.
- **Manipolazione rilevante:** secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sui trapianti, è considerata manipolazione rilevante:
 - la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare
 - o la modificazione genetica di cellule
 - o la differenziazione o l'attivazione di cellule
- Organi soggetti all'obbligo di attribuzione: gli organi assegnati ai sensi degli articoli 16-23 della legge sui trapianti elencati nell'articolo 1 dell'ordinanza sull'attribuzione di organi (cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, intestino tenue) devono essere attribuiti dal servizio nazionale di attribuzione Swisstransplant sulla base dei criteri legali stabiliti a una persona iscritta nella lista d'attesa. Se il donatore ha destinato l'organo a una persona determinata, l'organo viene attribuito a tale persona. Secondo la legge sui trapianti (art. 16 cpv. 2 lett. b), anche tessuti e cellule possono essere soggetti all'obbligo di attribuzione. Tuttavia, attualmente gli unici tessuti soggetti a tale obbligo sono le isole di Langerhans del pancreas.
- Organi non soggetti all'obbligo di attribuzione: gli organi non assegnati ai sensi degli articoli 16-23 della legge sui trapianti (per esempio stomaco, mano, viso, utero).
- Preparazione: a tenore dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sui trapianti, per
 preparazione si intende «ogni attività con organi, tessuti o cellule destinata a predisporre gli
 stessi in vista di un successivo trapianto senza modificare le loro proprietà fisiologiche o le
 loro funzioni». L'impiego di tessuti e cellule preparati è retto dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza sui trapianti.
- **SOAS:** Swiss Organ Allocation System (SOAS) è un'applicazione online che registra i dati dei donatori e dei riceventi e funge da supporto al processo di attribuzione.
- **Trapianto autologo:** i tessuti o le cellule trapiantati provengono dalla stessa persona che li riceve. Un esempio sono i trapianti di cellule staminali nei quali una persona riceve, dopo una radioterapia o una chemioterapia, le proprie cellule staminali del sangue che sono state prelevate in precedenza. Spesso si usa anche il sinonimo «autologo».
- Trapianto allogenico: gli organi, i tessuti o le cellule trapiantati provengono da un'altra persona

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Protezione della salute Sezione Trapianti CH-3003 Berna Tel. +41 58 463 51 54 transplantation@bag.admin.ch www.bag.admin.ch/transplantation-it

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Allegato 1: Attività nella medicina dei trapianti soggette all'obbligo di autorizzazione o di notifica

La seguente tabella riporta dettagliatamente le attività nel settore della medicina dei trapianti soggette all'obbligo autorizzazione o di notifica. In generale vale che ogni modifica di un'attività autorizzata deve essere autorizzata o notificata. Per le diverse attività sono indicate le rispettive basi giuridiche attualmente in vigore. Con il termine cellule si intendono cellule di diverso tipo, come le cellule staminali del sangue, le cellule delle isole di Langerhans o le cellule staminali limbari. Per determinate attività con le cellule staminali del sangue spesso vigono ulteriori disposizioni speciali. In questi casi nella tabella sono indicate in via supplementare anche le cellule staminali del sangue.

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
No	tifica dei donatori / riceventi				
1	Registrazione/cambiamento dei dati nella lista d'attesa dei riceventi di organi (deve essere effettuata dai centri di trapianto, dagli ospedali, dal servizio nazionale di attribuzione)	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	 Art. 20 e 21 LTx Art. 34e cpv. 1 lett. a n. 1 OAO Art. 7 OAO 	immediatamente
2	Cancellazione dalla lista d'attesa	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	Art. 21 cpv. 2 LTxArt. 5 OAO	immediatamente
3	Notifica dei possibili donatori (Registrazioni effettuate da parte dei ospedali/centri di trapianto)	Notifica	Swisstransplant (registrazione online in SOAS)	 Art. 22 cpv. 1 LTx (persone defunte) Art. 22 cpv. 2 LTx (donatori altruistici) Art. 34e cpv. 1 lett. a n. 2 OAO 	immediatamente
4	Notifica dei dati di persone dispo- ste a donare cellule staminali del sangue destinate al trapianto allo- genico	Notifica	Trasfusione CRS Svizzera SA	Art. 62, LTxArt. 52, OTx	immediatamente
5	Notifica di persone per un tra- pianto incrociato tra vivi	Notifica	Swisstransplant (registrazione online in SOAS)	Art. 5 OTxIVArt. 34e lett. a n. 4 OAO	immediatamente
Pre	lievo				
6	Prelievo da donatori deceduti di organi soggetti all'obbligo di attribuzione	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	Art. 34e cpv. 1 lett. a e b OAO	immediatamente

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
7	Prelievo da donatori deceduti di organi non soggetti all'obbligo di attribuzione	Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 15e cpv. 3 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
8	Prelievo di organi di origine umana per la preparazione di tes- suti o cellule destinati a un tra- pianto allogenico	Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 15e cpv. 2 OTx	una volta all'anno entro la fine di aprile dell'anno successivo
9		Notifica	UFSP	 Art. 34e cpv. 1 lett. a n. 3 OAO (registra zione in SOAS) 	a- immediatamente
10	Prelievo di organi da persone viventi	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	Dati di cui all'art. 15a cpv. 1 OTx	al più tardi entro una settimana dal pre- lievo
11		Notifica	Servizio dei controlli postdonazione (banca dati del SOL/DHR) Registrazioni effettuate da parte sia dei centri di trapianto sia del servizio dei controlli postdonazione	 Art. 15b cpv. 1 lett. a OTx Dati di cui all'allegato 2 numeri 1.1, 2 e lettere a e b OTx Art. 49d OTx Notifica dei dati solo con il consenso de donatore. Il decesso di un donatore in e seguenza del prelievo deve essere sen notificato. In questo caso i dati devono sere notificati in forma anonimizzata. 	lievo dell'organo, eccetto i dati conosciuti solo in seguito (complicanze e decesso di cui all'allegato 2 nu-
12		Notifica	Istituzione comune	 Art. 15b cpv. 1 lett. b OTx Dati di cui all'allegato 2 numero 3 letter OTx Notifica dei dati solo con il consenso de donatore. 	lievo dell'organo
13		Notifica da parte del servizio dei con- trolli postdonazione	Istituzione comune	Art. 15c OTx Dati di cui all'allegato 2 numeri 2 e 3 lega e b OTx	immediatamente dopo la ricezione della notifica della persona/istituzione che effettua il pre- lievo Immediatamente

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
14	Prelievo di tessuti o cellule di ori- gine umana destinati a un tra- pianto allogenico (incluse le cel- lule staminali del sangue)	Notifica (annuale)	UFSP	Dati di cui all'art. 15e cpv. 1 OTx →vedi anche: 7, 8	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
15	Prelievo di cellule staminali del sangue destinate al trapianto allo- genico*	Notifica	Servizio dei controlli postdonazione (Trasfusione CRS Svizzera SA)	Art. 15b cpv. 2 OTx Dati di cui all'allegato 2 numero 1.2 lettere a-f, h e j nonché numero 2.2 lettere a e c OTx Notifica dei dati solo con il consenso del donatore. Il decesso di un donatore in conseguenza del prelievo deve essere sempre notificato (anonimizzazione).	al più tardi entro una settimana dal pre- lievo dell'organo, ec- cetto i dati conosciuti solo in seguito (com- plicanze e decesso di cui all'allegato 2 nu- mero 1.2 lettere c e j OTx)
16		Notifica da parte del servizio dei con- trolli postdonazione	Istituzione comune	Art. 15c OTx Dati di cui all'allegato 2 numeri 2 e 3 lettere a e b OTx	immediatamente
17	* Se non è stato eseguito un prelievo ma sono già stati avviati provvedimenti medici per l'ottenimento di cellule staminali del sangue che ri-	Notifica da parte della persona che ha avviato i provve- dimenti medici	Servizio dei controlli postdonazione (Trasfusione CRS Svizzera SA)	 Notifica solo se dopo l'avvio dei provvedimenti non è stato eseguito un prelievo di cellule staminali del sangue Art. 15b cpv. 4 OTx Dati di cui all'art. 15b cpv. 2 OTx 	al più tardi entro una settimana dall'avvio dei provvedimenti medici
18	peratorio dello stato di salute del donatore, i dati devono comunque essere notificati per garantire il controllo po-	Notifica da parte della persona che intendeva effettuare il trapianto	Servizio dei controlli postdonazione (Trasfusione CRS Svizzera SA)	Notifica solo se dopo l'avvio dei provvedimenti non è stato eseguito un prelievo di cellule staminali del sangue • Art. 15b cpv. 4 OTx Dati di cui all'art. 15b cpv. 3 lett. a OTx	al più tardi entro una settimana dall'avvio dei provvedimenti medici
19		Notifica da parte della persona che intendeva effettuare il trapianto	Istituzione comune	Notifica solo se dopo l'avvio dei provvedimenti non è stato eseguito un prelievo di cellule staminali del sangue • Art. 15 <i>b</i> cpv. 4 OTx Dati di cui all'art. 15 <i>b</i> cpv. 3 lett. b OTx	al più tardi entro una settimana dall'avvio dei provvedimenti medici
	nipolazione, conservazione, impor				
20	Manipolazione di tessuti o cellule di origine umana destinati a un trapianto allogenico	Notifica (annuale)	UFSP	Art. 15e cpv. 1 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
21	Consegna ad altri istituti in Sviz- zera di tessuti o cellule di origine umana destinati a un trapianto al- logenico	Notifica (annuale)	UFSP	Art. 15e cpv. 1 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
22	Conservazione di tessuti o cellule di origine umana destinati a un	Domanda	UFSP	Art. 25 LTx; art. 17 OTx	prima di avviare l'atti- vità
23	trapianto allogenico	Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 21 cpv. 2 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
24	Importazione di tessuti o cellule di origine umana o di organi non	Domanda	UFSP	Art. 25 LTx; art. 18 OTx	prima di avviare l'atti- vità
25	soggetti all'obbligo di attribuzione destinati a un trapianto allogenico	Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 22 cpv. 2 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
26	Esportazione di tessuti o cellule di origine umana o di organi non	Domanda	UFSP	Art. 25 LTx; art. 18 OTx	prima di avviare l'atti- vità
27	soggetti all'obbligo di attribuzione destinati a un trapianto allogenico	Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 22 cpv. 2 OTx	una volta all'anno entro la fine di aprile dell'anno successivo
Tra	pianto				
28	Trapianto di organi di origine umana	Domanda	UFSP	Art. 27 LTx; art. 16 OTx	prima di avviare l'atti- vità
29		Notifica (annuale)	UFSP (e pubblicazione)	• Art. 20 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di giugno dell'anno successivo
30	Trapianto di organi, tessuti o cel- lule di origine umana soggetti all'obbligo di attribuzione	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	• Art. 34 cpv. 1 OAO	immediatamente
31	Trapianto di organi dei donatori viventi (donazione dedicata)	Notifica	UFSP (registrazione online in SOAS)	• Art 15a cpv. 1 LTx	immediatamente
32	Trapianto da donatori deceduti di organi non soggetti all'obbligo di	Domanda	UFSP	Art. 27 LTx; art. 16 OTx	prima di avviare l'atti- vità
33		Notifica (annuale)	UFSP	• Art. 15e cpv. 3 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
34		Notifica (annuale)	UFSP (e pubblicazione)	• Art. 20 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di giugno dell'anno successivo
35	Trapianto allogenico di tessuti o cellule di origine umana (incluse le cellule staminali del sangue)	Notifica (annuale)	UFSP	Art. 15e cpv. 1 OTx	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
36	Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue	Notifica	Servizio dei controlli postdonazione (Trasfusione CRS Svizzera SA)	Art. 15 <i>b</i> cpv. 3 OTx Dati di cui all'allegato 2 numero 1.2 lettere g e i, numero 2.2 lettere b e d nonché numero 3 lettere a e b. I dati sono notificati solo se il donatore dà il suo consenso (vedi riga 15).	al più tardi entro una settimana dal pre- lievo delle cellule sta- minali del sangue, eccetto i dati cono- sciuti solo in seguito (p. es. complicanze di cui all'allegato 2 nu- mero 1.2 lettere c e j OTx)
37		Notifica	Istituzione comune	Art. 15b cpv. 3 lett. b OTx Dati di cui all'allegato 2 numero 3 lettera c OTx I dati sono notificati solo se il donatore dà il suo consenso (vedi riga 15).	al più tardi entro una settimana dal pre- lievo delle cellule sta- minali del sangue
Atti	vità con espianti destinati a un tra	pianto autologo, esp	ianti standardizzati e pro	odotti di terapia genica ex vivo	
	Preparazione, consegna, conservazione, importazione ed esportazione di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale destinate a un trapianto autologo (per le sperimentazioni cliniche vedi riga 43 e seguenti)	Notifica	Swissmedic	Art. 15d e 49a OTx Dettagli nella scheda informativa «Basi legali per l'impiego di tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo e di espianti standardizzati»	preventivamente
39	Preparazione, consegna, conservazione, importazione ed esportazione di tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo (incluse le cellule staminali del sangue) (per le sperimentazioni cliniche vedi riga 43 e seguenti)	Notifica	Swissmedic	Art. 15d e 49a OTx Dettagli nella scheda informativa «Basi legali per l'impiego di tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo e di espianti standardizzati»	preventivamente

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da	a autorizzare o da notificare	Termine
40	Tutte le attività (incluse la fabbricazione e l'intermediazione) con espianti standardizzati non pronti per l'uso (inclusi organi, tessuti e cellule di origine umana destinati alla fabbricazione di espianti standardizzati)	Domanda	Swissmedic	•	Art. 49 LTx (rimando a diversi articoli della LATer) Le aziende necessitano di un'autorizza- zione d'esercizio	preventivamente
41	Tutte le attività (incluse la fabbricazione e l'intermediazione) con espianti standardizzati pronti per l'uso	Domanda	Swissmedic	•	Art. 49 LTx (rimando a diversi articoli della LATer) Le aziende necessitano di un'autorizzazione d'esercizio. Gli espianti standardizzati devono essere autorizzati prima del loro utilizzo	preventivamente
42	Tutte le attività (incluse la fabbricazione e l'intermediazione) con prodotti di terapia genica ex vivo (prodotti di terapia genica somatica)	Domanda	Swissmedic	•	Art. 49 LTx (rimando a diversi articoli della LATer) Le aziende necessitano di un'autorizzazione d'esercizio. I prodotti di terapia genica ex vivo devono essere autorizzati prima del loro utilizzo	preventivamente
Co	ntrollo postdonazione dopo trapiai	nto all'estero				
43	di persone che hanno ricevuto un organo all'estero	Notifica	UFSP (ordinare il formulario)	•	Art. 15 OTx	entro un anno dall'ini- zio del controllo post- donazione
Spe	erimentazioni cliniche					
44	Esecuzione di sperimentazioni cli- niche delle categorie A e C con organi, tessuti o cellule di origine umana	Domanda	Commissione d'etica	•	Art. 36 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	prima dello svolgi- mento
45		Notifica	Commissione d'etica	•	Art. 36 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	secondo la scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di tra- pianti»

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da	a autorizzare o da notificare	Termine
46		Notifica (pubblica- zione)	Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP; iscrizione online)	•	Art. 36 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
47		Notifica (pubblica- zione)	Registro primario dell'International Clini- cal Trials Registry Platform (ICTRP) op- pure www.clinical- trials.gov (iscrizione online)	•	Art. 36 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
48	Svolgimentodi sperimentazioni cli- niche della categoria C con or- gani, tessuti o cellule di origine umana	Domanda	UFSP	•	Art. 36 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	prima dello svolgi- mento
49		Notifica	UFSP	•	Art. 36 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	secondo la scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di tra- pianti»
50	Esecuzione di sperimentazioni cli- niche delle categorie A, B e C con	Domanda	Commissione d'etica	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
51	espianti standardizzati	Notifica	Commissione d'etica	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
52		Notifica (pubblica- zione)	Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP; iscrizione online)	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OS-RUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimentazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
53		Notifica (pubblica- zione)	Registro primario dell'International Clini- cal Trials Registry Platform (ICTRP) op- pure www.clinical- trials.gov (iscrizione online)	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OS- RUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	a autorizzare o da n	notificare	Termine
54	Esecuzione di sperimentazioni cli- niche delle categorie B e C con	Domanda	Swissmedic	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
55	espianti standardizzati	Notifica	Swissmedic	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
56	Esecuzione di sperimentazioni cliniche delle categorie A, B e C con	Domanda	Commissione d'etica	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
57	prodotti di terapia genica ex vivo	Notifica	Commissione d'etica	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
58	(prodotti di terapia genica soma- tica)	Notifica (pubblica- zione)	Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP; iscrizione online)	RUm Dettagli nella sched	RUm; art. 64 e 65 OS- da informativa «Obblighi e di notifica per sperimen- rapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
59		Notifica (pubblica- zione)	Registro primario dell'International Clini- cal Trials Registry Platform (ICTRP) op- pure www.clinical- trials.gov (iscrizione online)	RUm Dettagli nella sched	RUm; art. 64 e 65 OS- da informativa «Obblighi e di notifica per sperimen- rapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
60	Esecuzione di sperimentazioni cli- niche delle categorie B e C con	Domanda	Swissmedic	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
61	prodotti di terapia genica ex vivo (prodotti di terapia genica soma- tica)	Notifica	Swissmedic	Art. 36 e 49 LTx; L	RUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
62	Sperimentazioni cliniche di tra- pianti sull'essere umano di tessuti o cellule embrionali o fetali umani	Domanda	Commissione d'etica		eda informativa «Obblighi e di notifica per speri-	prima dello svolgi- mento
63		Notifica	Commissione d'etica		da informativa «Obblighi di notifica per sperimen-	secondo la scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di tra- pianti»

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da	autorizzare o da notificare	Termine
64		Domanda	UFSP	•	Art. 36 e 38 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	prima dello svolgi- mento
65		Notifica	UFSP	•	Art. 36 e 38 LTx; LRUm; OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	secondo la scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di tra- pianti»
66		Notifica(pubblica- zione)	Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP; iscrizione online)	•	Art. 36 e 38 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OS- RUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
67		Notifica (pubblica- zione)	Registro primario dell'International Clini- cal Trials Registry Platform (ICTRP) op- pure www.clinical- trials.gov (iscrizione online)	•	Art. 36 e 38 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OS- RUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
68	Sperimentazioni cliniche di tra- pianti sull'essere umano di	Domanda	Commissione d'etica	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
69	espianti standardizzati fabbricati a	Notifica	Commissione d'etica	•	Art. 36 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
70	partire da tessuti o cellule embrio- nali o fetali umani	Domanda	Swissmedic	•	Art. 36, 38 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
71		Notifica	Swissmedic	•	Art. 36, 38 e 49 LTx; LRUm; OSRUm	secondo l'OSRUm
72		Notifica (pubblica- zione)	Swiss National Clinical Trials Portal (SNCTP; iscrizione online)	•	Art. 36, 38 e 49 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento

	Attività	Domanda / notifica	A chi inoltrare la do- manda / notifica	Da autorizzare o da notificare	Termine
73		Notifica(pubblica- zione)	Registro primario dell'International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) oppure www.clinical-trials.gov (iscrizione online)	Art. 36, 38 e 49 LTx; LRUm; art. 64 e 65 OSRUm Dettagli nella scheda informativa «Obblighi di autorizzazione e di notifica per sperimen- tazioni cliniche di trapianti»	dopo l'autorizzazione e prima dello svolgi- mento
74	Sperimentazioni cliniche di xeno- trapianti secondo la definizione di	Domanda	UFSP	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
75	cui all'articolo 2 dell'ordinanza su- gli xenotrapianti	Domanda	Commissione d'etica	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
76		Notifica	UFSP	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	secondo l'OXeno
77		Notifica	Commissione d'etica	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	secondo l'OXeno
78	Sperimentazioni cliniche con organi, tessuti o cellule animali ge-	Domanda	UFSP	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
79	espianti standardizzati fabbricati	Domanda	Commissione d'etica	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	prima dello svolgi- mento
80	con essi	Consenso	UFAM	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	secondo l'OXeno
81		Notifica	UFSP	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	secondo l'OXeno
82		Notifica	Commissione d'etica	Art. 43 LTx; OXeno; LRUm; OSRUm	secondo l'OXeno
Cel	lule staminali del sangue del corde	one ombelicale			
83	Attività con cellule staminali del sangue del cordone ombelicale destinate a un trapianto allogenico	Domanda	UFSP	Art. 25 LTx; art. 17 e 18 OTx →vedi anche: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48	prima di avviare l'atti- vità
84		Notifica (annuale)	UFSP	Art. 15e, 21 e 22 OTx →vedi anche: 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48	una volta all'anno en- tro la fine di aprile dell'anno successivo
	ri trapianti				
85	Trapianto sull'essere umano di organi, tessuti o cellule geneticamente modificati nell'ambito di un trattamento standard (inclusa la loro consegna a terzi)	Domanda	UFSP	• Art. 37 OTx	prima dello svolgi- mento

	Attività	Domanda /	A chi inoltrare la do-	Da autorizzare o da notificare	Termine
		notifica	manda / notifica		
86	Trapianto sull'essere umano di tessuti o cellule embrionali o fetali umani nell'ambito di un trattamento standard	Domanda	UFSP	Art. 38 LTx; art. 37 OTx	prima dello svolgi- mento
87	Xenotrapianto nell'ambito di un trattamento standard	Domanda	UFSP	Art. 43 LTx; OXeno	prima dello svolgi- mento